II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

COMMISSIONE

DECISIONE DELLA COMMISSIONE
del 14 luglio 1999
relativa agli aiuti concessi dalla Germania alla Weida Leder GmbH (Weida, Turingia)

[notificata con il numero C(1999) 3441]

(Il testo in lingua tedesca è il solo facente fede)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2000/194/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 88, paragrafo 2, primo comma,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, in particolare l'articolo 62, paragrafo 1, lettera a),

dopo aver invitato gli interessati a presentare osservazioni a norma degli articoli summenzionati [1],

considerando quanto segue:

I. **IL PROCEDIMENTO**

(1) Con lettera del 12 marzo 1996, registrata il 21 marzo 1996, la Germania ha notificato alla Commissione un prestito di 5 milioni di DEM destinato alla ristrutturazione della Weida Leder GmbH (Weida), Turingia. La Commissione ha richiesto informazioni supplementari l'11 aprile 1996, il 28 maggio 1996, il 3 luglio 1996, il 26 agosto 1996 e il 6 marzo 1997. Le autorità tedesche hanno risposto con lettere del 25 luglio 1996, 30 ottobre 1996, 7 novembre 1996, 20 gennaio 1997 e 26 maggio 1997. Ulteriori informazioni sono state fornite in occasione di un incontro svoltosi tra la Commissione e le autorità tedesche nel settembre 1997.

(2) L'aiuto è stato registrato in un primo momento con il numero N 242/96. Dalle informazioni fornite dalla Germania è tuttavia emerso che negli anni 1995/1996 le autorità della Turingia avevano già concesso aiuti all'impresa senza darne previa notifica. Il 4 marzo 1997 il caso è stato quindi registrato con il numero NN 30/97.

(3) Con lettera del 2 marzo 1998, la Commissione ha comunicato alla Germania la decisione d'avviare, relativamente a tali aiuti, il procedimento di cui all'articolo 88, paragrafo 2, del trattato CE. Essa ha inoltre pubblicato tale decisione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* [2], invitando gli interessati a presentare osservazioni in merito agli aiuti di cui trattasi. Alla Commissione non sono tuttavia pervenute osservazioni in materia.

(4) Con lettera 26 giugno 1998 la Germania ha comunicato alla Commissione che il 28 maggio 1998 l'impresa aveva chiesto l'avvio della procedura fallimentare.

II. **DESCRIZIONE DETTAGLIATA**

(5) La Weida Leder Gmbh (Weida) è sorta dalla VEB Lederwerke Weida, che nel 1990 era stata trasformata in Lederwerke Weida GmbH. L'impresa, avente sede nella città turingiana di Weida, produce principalmente pelli per l'industria dei mobili. Tale regione, che presenta un'alta percentuale di disoccupazione (17 %), è stata classificata nell'ambito della politica regionale comunitaria fra le zone dell'obiettivo n. 1 (considerate sottosviluppate secondo i criteri comunitari), nelle quali è

[1] GU C 256 del 14.8.1998, pag. 7.

[2] Cfr. nota n. 1.

ammessa la concessione di aiuti a finalità regionale ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera a), del trattato CE [1]. Nell'ultimo periodo l'impresa occupava 97 lavoratori.

(6) Il primo tentativo di privatizzare l'impresa, effettuato nel 1993, è rimasto infruttuoso. Di conseguenza le quote sociali sono ritornate nel portafoglio della Treuhandanstalt (istituto fiduciario — THA). Il 1º ottobre 1993 è stato avviata la procedura fallimentare.

(7) Nella prospettiva di consolidare la posizione di mercato dell'impresa e ricercare nel frattempo un compratore idoneo, la Turingia ha avviato e successivamente sostenuto massicciamente, per motivi di politica strutturale e occupazionale, un'operazione di salvataggio affinché fosse garantita la sopravvivenza a lungo termine dell'unica conceria a ciclo completo presente nella Turingia orientale, regione caratterizzata da un'estrema debolezza strutturale. Il 19 ottobre 1993 è stata fondata la Weida Leder GmbH, che ha rilevato l'azienda della società fallita. Tutte le quote della nuova società appartengono alla ELSTER Management GmbH & Co. Investitions- und Beteiligungs KG (Elster KG). A causa dell'attuale struttura societaria, ed in particolare dei rapporti di garanzia intercorrenti tra la Elster KG e la Thüringer Aufbaubank (TAB), un istituto di credito pubblico appartenente al Land Turingia, la privatizzazione non può tuttavia considerarsi avvenuta. A causa della particolare natura del mercato, la ricerca di investitori da parte della Turingia è finora risultata infruttuosa. Per poter continuare la propria attività e realizzare le misure di ristrutturazione previste sino all'auspicata privatizzazione, l'impresa ha messo in atto negli anni scorsi un programma di investimenti ottenendo, a tal fine, aiuti di notevole entità. Tuttavia, nonostante questi interventi finanziari, la Weida Leder GmbH non ha potuto consolidare la propria situazione aziendale e non è stata in grado raggiungere il volume di fatturato preventivato. Anche in riferimento agli utili previsti i risultati dell'impresa sono stati insoddisfacenti. Nonostante la concessione di ulteriori sovvenzioni, intese a garantire la solvenza ed il proseguimento dell'attività, l'impresa ha sollecitato in data 28 maggio 1998 l'avvio della procedura fallimentare.

(8) Per lo smaltimento delle acque reflue della Weida Leder GmbH e delle altre imprese situate nella zona imprenditoriale, è stata costituita la Abwasserreinigungsanlage Schlossmuehelenweg Weida GmbH, le cui quote sociali appartengono per il 98 % alla Weida Leder GmbH e per il 2 % alla città di Weida.

(9) I relativi impianti depurano unicamente le acque reflue della Weida Leder GmbH e degli altri locatari degli insediamenti imprenditoriali. Poiché questi locatari sono esclusivamente imprese di servizi, le relative acque reflue hanno indole civile. Sotto il profilo dei volumi in entrata, la Weida è quindi l'utente pressoché esclusivo degli impianti.

(10) Tra il 1993 e il 1997 la Weida Leder GmbH ha percepito una serie di aiuti destinati a consolidare il salvataggio realizzato alla fine del 1993 ed a migliorare la struttura aziendale nell'ambito di trattative da svolgere con i potenziali investitori.

(11) Il 21 ottobre 1993 la Turingia ha concesso, nell'ambito del «programma della Turingia per gli aiuti agli investimenti delle PMI», autorizzato dalla Commissione il 26 novembre 1993 (N 408/93) [2], un contributo pari a 4,5 milioni di DEM, a sostegno dell'accordo sugli attivi aziendali concluso nell'ambito della procedura fallimentare.

(12) Il 7 marzo 1994 la Turingia ha emesso una garanzia al 90 % per un prestito, necessitato, dall'impresa pari a 8 milioni di DEM (importo dell'aiuto: 7,2 milioni di DEM). Il 16 settembre il Land ha assunto un ulteriore garanzia al 90 % per un prestito di 4 milioni di DEM (entità dell'aiuto: 3,6 milioni di DEM). Entrambe le garanzie sono state prestate in base alla direttiva sulle garanzie del Land Turingia, dalla Bayerische Landesanstalt für Aufbaufinanzierung (nel prosieguo: «LfA»). I prestiti sono stati emessi dalla Dresdner Bank AG e dalla TAB e la loro destinazione è stata successivamente più volte modificata. Alla fine, 6,5 milioni di DEM sono stati utilizzati per gli investimenti e 5,5 milioni per spese d'esercizio. In conseguenza dei limiti temporali della garanzia, la durata di entrambi i prestiti era limitata al 31 dicembre 1997. La brevità di tale periodo è dovuta al previsto rifinanziamento dell'impresa ad opera di una banca commerciale, sebbene in base ai dati aziendali si potesse prevedere già al momento della valutazione dei prestiti che non sarebbe stato possibile ottenere tale rifinanziamento in tempi prevedibili, e che sarebbe quindi stato necessario prolungare la durata dei prestiti e delle garanzie.

(13) Oltre a tali prestiti per gli investimenti e le spese d'esercizio, l'impresa ha ottenuto alla fine del 1995 un mutuo pari a 2,0 milioni di DEM dal fondo di consolidamento, destinato a rimediare alla carenza di liquidità conseguente all'ingresso nel mercato (NN 74/95).

(14) Tra il febbraio del 1996 ed il luglio del 1997 è stato accordato, ad ulteriore sostegno della liquidità, in base al mandato di credito del ministero delle finanze turingiano, un prestito pari a 5,0 milioni di DEM ed è stata disposta una postergazione di crediti per 4 milioni di DEM. Il prestito scade il 31 dicembre 2000 ed è stato erogato al tasso annuale dell'8 %.

[1] Decisione 94/266/CE della Commissione (GU L 114 del 5.5.1994, pag. 21).

[2] Con decisione del 7 aprile 1998 [NN 142/97; lettera SG(98) D/4313 del 2 giugno 1998] la Commissione ha autorizzato la proroga del regime di aiuti per gli anni 1997 — 2001; tuttavia, essendo sorti notevoli dubbi sulla compatibilità della prassi applicativa del regime d'aiuti, la Commissione ha avviato il 4 dicembre 1998 il procedimento di cui all'articolo 88, paragrafo 2, del trattato CE; decisione C 69/98, lettera della Commissione SG(98) D/11285 del 4 dicembre 1998.

(15) Nonostante tali notevoli interventi statali è risultato necessario, alla fine del 1997, al fine di garantire la liquidità e consentire il proseguimento dell'attività dell'impresa, un ulteriore mutuo della TAB pari a 1,5 milioni di DEM. Inoltre il Land Turingia — che era creditore privilegiato — ha rilasciato un'ulteriore dichiarazione di postergazione per crediti pari a 2,0 milioni di DEM al fine di prevenire il fallimento dell'impresa.

(16) Con delibere del 19 gennaio 1995 e 21 ottobre 1996 sono stati concessi alla Weida Leder GmbH, mediante risorse del programma comune di aiuti dello Stato federale e dei Länder denominato «azione comune: miglioramento della struttura economica regionale», che era stato in precedenza approvato dalla Commissione, contributi per investimenti pari rispettivamente a 1,84 milioni di DEM ed a 0,34 milioni di DEM. Il contributo di 0,34 milioni di DEM non è stato tuttavia versato a causa dell'avvio del procedimento previsto dall'articolo 88, paragrafo 2, del trattato CE.

(17) La seguente tabella contiene un quadro completo degli aiuti statali concessi alla Weida Leder GmbH sino alla fine del 1997:

Aiuto statale	Data della concessione	Importo dell'aiuto (in milioni di DEM)
Contributo PMI —, C 69/98 (ex NN 118/98, ex ex 408/93 e N 480/94)	21.10.1993	4,5
Garanzia al 90 % per un prestito di 8 milioni di DEM	7.3.1994	7,2
Garanzia al 90 % per un prestito di 4 milioni di DEM	16.9.1994	3,6
Contributi per gli investimenti assegnati in base alla azione comune, 1005/1006/N div.	15.12.1995, 10.7.1996, 17.9.1996	1,84
Prestito, NN 74/95	12/1995	2,0
Prestito della TAB	2.1.1996	5,0
Prestito della TAB	11/1997	1,5
	Totale	25,64

(18) Gli investimenti effettuati dalla controllata della Weida per la realizzazione di un impianto di depurazione delle acque reflue, pari a circa 12,9 milioni di DEM, sono stati finanziati mediante risorse statali in misura pari a 11,22 milioni di DEM, ossia all'87 %.

(19) Poiché tale impianto di depurazione era assolutamente necessario per il futuro dell'azienda, la Treuhandanstalt (THA) ha deciso, con delibera del comitato direttivo del 4 febbraio 1994, di partecipare per il 40 % alla costruzione dell'impianto stesso. A tal fine la Treuhandanstalt ha versato un contributo a fondo perduto di 4,84 milioni di DEM.

(20) Inoltre la Turingia ha accordato, valendosi di risorse dell'azione comune «miglioramento della struttura economica regionale», un contributo agli investimenti per complessivi 6,38 milioni di DEM.

(21) Il rimanente 13 % (1,344 milioni di DEM) è stato apportato dalla Weida Leder GmbH nella forma di un prestito concesso in qualità di socio, coperto da una garanzia statale al 90 % prestata da LfA. La durata del prestito era inizialmente limitata al 31 dicembre 1997 in base al contratto di mutuo e ai limiti temporali della garanzia ma, data la situazione aziendale (cfr. sopra) doveva necessariamente essere prolungata. A causa dell'insufficienza delle informazioni pervenute, la Commissione non dispone tuttavia di dati attuali sulla modifica delle condizioni di prestito e garanzia.

(22) La seguente tabella contiene un quadro degli aiuti ottenuti dalla controllata della Weida Leder GmbH per l'impianto di depurazione:

Aiuti statali	Data della concessione	Importo dell'aiuto (in milioni di DEM)
Contributo per gli investimenti basato sull'azione comune	28.11.1994, 17.8.1995, 19.10.1995	5,95
Contributo per gli investimenti basato sull'azione comune	30.4.1997	0,43
Contributo della Treuhandanstalt (THA)/Bundesanstalt für Vereinigungsbedingte Sonderaufgaben (BvS)	9/1994 — 11/1995	4,84
Garanzia al 90 % per un prestito concesso in qualità di socio della Weida Leder GmbH, pari a 1,344 milioni di DEM		1,21
	Totale	12,43

(23) Gli aiuti concessi alla Weida Leder GmbH ed alla sua controllata Abwasserreinigungsanlage Schloßmühlenweg Weida GmbH, ammontano a circa 38 milioni di DEM. La partecipazione del socio Elster KG al finanziamento della ristrutturazione è invece limitato al capitale sociale pari a 50 000 DEM, ad una garanzia concessa da un accomandante della società, sig. Jessen, nell'ambito del procedimento di garanzia regionale, pari a 300 000 DEM, ed ad una dichiarazione di coobbligazione emessa a tempo determinato relativamente ai contributi per gli investimenti versati alla Weida Leder GmbH in base alla «Azione comune».

(24) Nell'avviare il procedimento, la Commissione ha espresso dubbi in merito all'applicabilità degli orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà (nel prosieguo: «gli orientamenti») [1] ad imprese costituite con attivi aziendali provenienti da un fallimento. Al momento dell'avvio del procedimento non esisteva alcun valido progetto di ristrutturazione. Poiché la situazione finanziaria è andata costantemente deteriorandosi nonostante la massiccia iniezione di fondi pubblici, era più che lecito nutrire seri dubbi sulla efficienza economico-finanziaria dell'impresa. Inoltre, non essendo ancora avvenuta l'auspicata privatizzazione, gli importi del finanziamento dovevano considerarsi ancora provvisori. Non essendo intervenuto alcun investitore privato, non era inoltre possibile determinare se la prevista entità degli aiuti fosse commisurata all'attività di ristrutturazione.

(25) La Commissione ha poi deplorato la mancata comunicazione di informazioni utili ai fini della valutazione della compatibilità degli aiuti con l'articolo 87 del trattato CE.

(26) La Weida Leder GmbH opera nel mercato dei prodotti di conceria [2]. Il prodotto principale di questo settore è la pelle, che viene utilizzata per la produzione di calzature, abbigliamento, pelletteria e mobili.

(27) Mentre l'industria della pelle registra una notevole crescita in alcuni paesi dell'Asia, dell'America e soprattutto dell'Europa orientale, che ora assumono un ruolo rilevante nella concorrenza internazionale, nell'industria della pelle dell'Europa occidentale si osserva una continua riduzione della capacità e della produzione. Il settore conciario ha perso così un quarto del suo tessuto industriale e un terzo dei posti di lavoro; dall'inizio degli anni 80 sono state chiuse più di 1 000 unità produttive e sono stati licenziati circa 30 000 lavoratori. La maggiore diminuzione di unità produttive si è verificata nei paesi dell'Europa settentrionale. Il fatturato realizzato dalle concerie sopravvissute è quasi raddoppiato (passando da circa 4 000 milioni di EUR a quasi 8 000 milioni di EUR). Le concerie modificano i metodi di lavorazione per soddisfare elevati standard qualitativi e cercano di adeguarsi alle tendenze della moda.

(28) Le imprese del settore sono costituite generalmente da aziende condotte per varie generazioni dalla stessa famiglia; le imprese aventi dimensioni analoghe a quelle della Weida (da 21 a 100 dipendenti) costituiscono solo l'8,5 %.

(29) Le calzature costituiscono il principale mercato assorbendo da sole il 50 % della produzione delle concerie dell'Unione Europea, seguite dall'industria dell'abbigliamento con circa il 20 %, dei mobili con il 17 % e della pelletteria con il 13 %.

(30) Nella Comunità l'industria della pelle deve far fronte a condizioni economiche difficili ed alla crescente concorrenza proveniente da paesi terzi. Non si prevedono aumenti significativi della domanda in questo settore. In seguito ai recenti scandali (come ad esempio quello della

[1] GU C 368 del 23.12.1994, pag. 12.
[2] Cfr. Panorama dell'industria dell'UE 1997, 4-25.

EBS), che si ripercuotono sull'offerta di pelli e pellicce e determinano un brusco rialzo dei prezzi, provocando ulteriori difficoltà per le imprese, molte piccole aziende, caratterizzate da margini di profitto assai ridotti, sperimenteranno in futuro seri problemi nell'approvvigionamento di materie prime.

III. LE OSSERVAZIONI DELLA GERMANIA

(31) Nelle osservazioni presentate sull'avvio del procedimento, la Germania ha fatto valere che i provvedimenti della Turingia erano destinati a sostenere un accordo sugli attivi aziendali provenienti dal fallimento, accordo che poteva essere equiparato alla privatizzazione. Essa riconosce nel contempo che la ELSTER KG ha assunto il ruolo di amministratore provvisorio e che pertanto «... non si è ancora verificata l'effettiva privatizzazione dell'impresa». La Germania ha inoltre comunicato che esiste un programma di risanamento dell'impresa ma che, non essendovi investitori privati, non è ancora stato elaborato un programma particolareggiato di ristrutturazione a lungo termine. Poiché il futuro indirizzo economico dell'impresa dipende necessariamente dall'investitore, non sarebbe stato possibile presentare un piano particolareggiato. Pertanto, al fine di dimostrare l'esistenza di un programma di ristrutturazione dovrebbe considerarsi sufficiente, per ora, il programma di risanamento basato sull'intervento di salvataggio. La Germania non condivide la valutazione della Commissione, secondo cui l'impresa non avrebbe raggiunto l'atteso volume di fatturato e di utili. Essa riconosce tuttavia che è stato necessario correggere, in base ai risultati effettivi, gli obiettivi originariamente prestabiliti in riferimento al fatturato. Il pareggio di bilancio previsto inizialmente per il 1996 è stato successivamente differito al 1998. Tale pareggio presupponeva tuttavia che l'impresa ottenesse uno sgravio d'interessi presso le banche creditrici, che però non è stato concesso.

(32) Riguardo alle basi giuridiche degli aiuti accordati, la Germania ha sostenuto che le garanzie statali erano state prestate in base all'offerta di garanzia — approvata dalla Commissione — di LfA/garanzia della Turingia. I provvedimenti finanziari disposti dalla THA/BvS in riferimento alla costruzione dell'impianto di depurazione delle acque reflue costituiscono un contributo fondato sul regime THA.

(33) Infine la Germania ha dichiarato che la Weida Leder GmbH ha chiesto, in data 28 maggio 1998, l'avvio della procedura fallimentare.

IV. VALUTAZIONE DEGLI AIUTI

(34) Gli aiuti disposti dalla Germania a favore della Weida Leder GmbH e della sua controllata «Abwasserreinigungsanlage Schloßmühlenweg Weida GmbH» sono stati concessi mediante fondi pubblici. Essi falsano la concorrenza nel mercato interno consentendo all'impresa beneficiaria di finanziare i necessari investimenti aziendali quasi esclusivamente mediante fondi pubblici. Poiché tale agevolazione pregiudica il commercio tra gli Stati membri, i provvedimenti di cui trattasi rientrano nella sfera d'applicazione dell'articolo 87, paragrafo 1, del trattato CE.

(35) Posto che la società Abwasserreinigungsanlage Schloßmühlenweg Weida GmbH apparteneva per il 98 % alla Weida Leder GmbH e serviva prevalentemente agli scopi della Weida Leder GmbH, gli aiuti concessi alle due imprese devono essere valutati congiuntamente.

(36) Gli aiuti della Turingia e di THA/BvS sono stati concessi in gran parte senza essere stati previamente notificati alla Commissione, e quindi in violazione dell'articolo 88, paragrafo 3, del trattato CE.

(37) Nella misura in cui non si fondano su un regime di aiuti approvato dalla Commissione, essi devono quindi essere esaminati come aiuti ad hoc, in base alle norme generali sulla concessione degli aiuti statali.

Il programma della Turingia per gli aiuti agli investimenti delle PMI (C 69/98)

(38) Il 21 ottobre 1993 la Turingia ha accordato, nell'ambito del summenzionato programma — autorizzato dalla Commissione il 26 novembre 1993 — un contributo pari a 4,5 milioni di DEM. Nella sua comunicazione alla Commissione, del 26 agosto 1993, la Germania ha dichiarato espressamente che tale programma di sviluppo non sarebbe stato utilizzato ai fini della concessione di aiuti per il salvataggio e la ristrutturazione. Tuttavia la Weida doveva essere considerata come un'impresa in difficoltà. L'aiuto è inoltre stato accordato prima che la Commissione autorizzasse il programma. Esso non rientra pertanto nell'ambito di un regime d'aiuti autorizzato.

Fondo di consolidamento del Land Turingia per le imprese in difficoltà (NN 74/95)

(39) Richiamandosi a tale programma, la Turingia ha emesso nel dicembre del 1995 un prestito di 2 milioni di DEM. Il fondo di consolidamento è destinato al salvataggio ed alla ristrutturazione delle PMI, ma la sussistenza dei presupposti prescritti da tale regime non deve essere qui esaminata in modo dettagliato, poiché la relativa autorizzazione della Commissione è stata rilasciata solo con decisione del 6 febbraio 1996. Pertanto l'aiuto è stato attribuito senza l'autorizzazione della Commissione e non rientra nell'ambito di un regime autorizzato.

L'offerta di garanzia di LfA/garanzia della Turingia

(40) La Germania ha dichiarato che le garanzie al 90 % per i prestiti del 7 marzo 1994 e del 16 settembre 1994, pari rispettivamente a 4 milioni di DEM ed a 8 milioni di DEM, sono state concesse in base all'offerta di

LfA/garanzia della Turingia. L'offerta di garanzia non conteneva alcuna indicazione circa il fatto che il relativo regime non era ancora stato notificato. Nonostante la sua richiesta di informazioni trasmessa al momento dell'avvio del procedimento, la Commissione non è stata informata in modo sufficientemente completo per poter valutare la compatibilità dell'aiuto.

Azione comune «Miglioramento della struttura economica regionale»

(41) I contributi per gli investimenti pari a 1,84 milioni di DEM e 0,34 milioni di DEM sono stati assegnati nell'ambito di un regime d'aiuti autorizzato, denominato «Azione comune — miglioramento della struttura economica regionale». Il contributo per gli investimenti pari a 0,34 milioni di DEM non è tuttavia stato erogato a causa dell'avvio del procedimento ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 2, del trattato CE.

(42) Relativamente all'impianto di depurazione delle acque reflue sono stati concessi alla società controllata Weida Leder GmbH contributi per gli investimenti per complessivi 6,38 milioni di DEM, erogati successivamente tra il novembre 1994 e l'aprile 1997. Nell'ambito dell'azione comune possono essere agevolati altresì gli investimenti destinati al miglioramento delle infrastrutture economiche.

(43) I contributi versati nell'ambito dell'azione comune, pur rientrando nella sfera d'applicazione dell'articolo 87, paragrafo 1, del trattato CE, sono esclusi dal divieto generale degli aiuti in quanto rappresentano aiuti regionali per gli investimenti ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera a).

Secondo regime THA [1]

(44) L'aiuto di importo pari a 4,84 milioni di DEM accordato da THA/BvS per la costruzione dell'impianto di depurazione delle acque reflue costituisce un contributo a fondo perduto che non rientra nel regime THA.

(45) Da quanto precede si evince che soltanto gli 8,22 milioni di DEM concessi nell'ambito dell'azione comune sono legittimati da un regime autorizzato. I rimanenti aiuti, pari a 29,85 milioni di DEM, non sono stati accordati nell'ambito di regimi autorizzati. Per gli aiuti non connessi ad un programma autorizzato dalla Commissione può tuttavia venire in considerazione l'applicabilità dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato CE (deroghe per gli aiuti destinati ad agevolare lo sviluppo di talune attività o di talune regioni economiche, sempre che non alterino le condizioni degli scambi in misura contraria al comune interesse) posto che il loro scopo principale risiede nella ristrutturazione di un'impresa in difficoltà.

(46) Siffatti aiuti possono essere considerati compatibili con il mercato comune qualora rispondano ai criteri stabiliti negli orientamenti.

(47) Nell'applicazione degli orientamenti deve tenersi conto del fatto che essi non riguardano di norma le nuove società che rilevano gli attivi aziendali di una società fallita (ai fini del salvataggio dell'azienda). Nel caso degli aiuti destinati ad imprese situate nei nuovi Länder si deroga tuttavia a tale principio in quanto il passaggio dall'economia pianificata all'economia di mercato pone problemi specifici. Le imprese ubicate nei nuovi Länder si caratterizzano per l'esiguità del capitale proprio. Qualora organizzi la propria attività in modo tale da preservare la continuità economica dell'impresa fallita, anche la nuova impresa può essere considerata come un'impresa in difficoltà. Alla luce degli specifici problemi di adattamento, gli aiuti destinati ad un'impresa sorta da una società fallita possono essere considerati in certi casi come aiuti alla ristrutturazione. In tali casi gli investitori privati, che partecipano alla creazione della nuova impresa, devono concorrere massicciamente alla ristrutturazione aziendale con fondi propri.

(48) Nella fattispecie si deve constatare che l'importo del finanziamento della società è tuttora provvisorio non essendo la Weida Leder GmbH ancora stata privatizzata. Di conseguenza non vi è alcuna partecipazione di soggetti privati.

(49) Nel periodo immediatamente precedente il fallimento, la Weida Leder GmbH produceva principalmente pelli per l'industria del mobile. Sebbene l'impresa non sia stata in grado di affermarsi sul mercato e non vi fossero indizi di miglioramento, la situazione del settore veniva considerata soddisfacente a causa dell'utilizzo sufficiente delle capacità produttive. Ciononostante non è stato possibile trovare alcun investitore privato e l'impresa è stata finanziata provvisoriamente per consentire il proseguimento dell'attività aziendale.

(50) Gli aiuti per la ristrutturazione devono mirare a ripristinare l'efficienza economico-finanziaria a lungo termine dell'impresa beneficiaria. Ciò presuppone un programma di ristrutturazione che, mediante provvedimenti di ristrutturazione materiale e finanziaria (ad esempio: apporti di capitale, ammortamento dei debiti), ristabilisca durevolmente l'efficienza dell'impresa consentendole di sopravvivere anche senza aiuti statali. In mancanza di un tale programma, gli aiuti costituiscono, a parere della Commissione, meri aiuti al funzionamento destinati a compensare le perdite e sono inammissibili finché non venga presentato un programma realistico di ristrutturazione [2]. Il ripristino dell'efficienza economico-finanziaria deve essere realizzato senza determinare effetti inammissibili e pregiudizievoli per la concorrenza nel mercato comunitario. Il programma di ristrutturazione deve avere portata ampia e basi solide e

[1] Decisione della Commissione in merito al regime d'aiuti E 15/92; questa prevede unicamente garanzie e prestiti.

[2] Cfr. Comunicazione della Commissione nel caso Iritecna (GU C 328 del 25.11.1994, pag. 2), decisione 94/662/CE (GU L 258 del 6.10.1994, pag. 26), Corte di giustizia, sentenza del 14 settembre 1994, cause riunite C-278/92, C-279/92 e C-280/92, Spagna/Commissione, Racc. 1994, pag. I-4103 (punto 67) e articolo 6, paragrafo 1, lettera b), dell'accordo del GATT sulle sovvenzioni (GU L 336 del 23.12.1994, pag. 156).

deve indicare chiaramente i provvedimenti organici con i quali verrà ristabilita in modo durevole la redditività dell'impresa, di guisa che quest'ultima possa sostenere nuovamente tutti i costi necessari e minimizzare gli interessi dovuti sul capitale impiegato. Dalle informazioni di cui dispone la Commissione non risulta chiaramente che gli aiuti siano stati concessi nell'ambito di un valido programma di ristrutturazione caratterizzato da concreti provvedimenti aziendali, in modo che la Commissione potesse accertare i risultati finanziari positivi dei provvedimenti stessi. Tale fatto è peraltro stato riconosciuto dalla Germania nella risposta del 26 giugno 1998 alla lettera della Commissione relativa all'avvio del procedimento, in cui essa ha dichiarato che: «Poiché il futuro indirizzo economico dell'impresa dipende necessariamente dall'investitore, non è possibile presentare nella fase attuale un piano particolareggiato».

(51) La Germania di conseguenza non ha potuto dimostrare come la redditività a lungo termine e l'efficienza economica e finanziaria dell'impresa potessero essere ripristinate in base a previsioni realistiche circa le future condizioni d'esercizio dell'attività aziendale. Né è stato chiarito se e come l'impresa potesse riprendere il controllo sulla struttura dei costi e sugli elevati oneri finanziari.

(52) Poiché nella sua decisione relativa all'avvio del procedimento di cui all'articolo 88, paragrafo 2, del trattato CE, la Commissione ha espressamente invitato la Germania a comunicare tutte le informazioni utili e in particolare quelle relative al programma di ristrutturazione, il presente caso deve essere deciso in base alle informazioni attualmente disponibili ([1]).

(53) Le previsioni relative all'andamento dell'impresa si sono rivelate errate. Già al momento dell'avvio del procedimento di cui all'articolo 88, paragrafo 2, era assai improbabile che l'impresa potesse rimborsare a medio termine, mediante flussi di cassa positivi, il prestito di 20,5 milioni di DEM. Per il 1998 l'attuale bilancio preventivo dell'impresa indica un risultato negativo pari a 1,7 milioni di DEM. Inoltre una parte dei prestiti ha assunto natura di capitale proprio per effetto delle dichiarazioni di postergazione, sicché il loro rimborso sarebbe possibile solo grazie al contemporaneo apporto di adeguato capitale proprio o di prestiti concessi in qualità di socio. A causa del progressivo calo della redditività, dell'aumento delle perdite e della riduzione del giro d'affari nonché di una rapida crescita dell'indebitamento e degli oneri da interessi, la società si è vista costretta a chiedere, in data 28 maggio 1998, l'avvio della procedura fallimentare.

([1]) Corte di giustizia, sentenza del 5 ottobre 1994, causa C 47/91, Repubblica italiana/Commissione, Racc. 1994, pag. I-4635, con riferimento alla sentenza del 14 febbraio 1990, causa C 301/87, Repubblica francese/Commissione, Racc. 1990, pag. I-307 confermata da sentenza del 13 aprile 1994, cause riunite C 324/90 e C 342/90, Germania e Pleuger Worthington/Commissione, Racc. 1994, pag. I-1173.

(54) Da quanto precede, la Commissione conclude che le condizioni poste dagli orientamenti non possono considerarsi soddisfatte. Gli aiuti per le ristrutturazioni destinati alla Weida non possono pertanto essere autorizzati.

V. **CONCLUSIONI**

(55) La Commissione deplora il fatto che la Germania abbia concesso gli aiuti di cui trattasi in violazione dell'articolo 88, paragrafo 3, del trattato CE.

(56) Nella valutazione della Commissione assume rilevanza determinante la circostanza che nessun investitore si sia dichiarato disposto a rilevare l'impresa e che la Germania ha omesso di presentare un programma di ristrutturazione realistico che consentisse il ripristino della redditività a lungo termine. Inoltre manca la partecipazione di soggetti privati, sicché risulta impossibile determinare il rapporto intercorrente tra l'attività di ristrutturazione e l'aiuto concesso.

(57) Non può pertanto considerarsi adempiuta la condizione posta dagli orientamenti, secondo cui la redditività a lungo termine e l'efficienza economico-finanziaria dell'impresa devono essere ripristinate entro un congruo termine in base a previsioni realistiche sulle future condizioni d'esercizio dell'attività aziendale, sicché gli aiuti concessi alla Weida Leder GmbH e alla sua controllata non possono essere autorizzati.

(58) In ordine agli aiuti pari a 29,85 milioni di DEM concessi alla Weida Leder GmbH e alla sua controllata non possono pertanto applicarsi le disposizioni derogative dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato CE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Gli aiuti pari a 23,8 e 6,05 milioni di DEM, concessi dalla Germania rispettivamente alla Weida Leder GmbH ed alla Abwasserreinigungsanlage Schloßmühlenweg Weida GmbH, sono incompatibili con il mercato comune ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1, del trattato CE.

Articolo 2

1. La Germania è tenuta a recuperare, presso i beneficiari, gli aiuti illeciti di cui all'articolo 1.

2. Il recupero viene eseguito secondo le norme procedurali nazionali. L'importo degli aiuti produce interessi dalla data dell'erogazione sino all'effettiva restituzione. Gli interessi sono calcolati sulla base del tasso di riferimento utilizzato per il calcolo dell'equivalente sovvenzione netto nell'ambito degli aiuti regionali.

Articolo 3

Entro due mesi dalla data di notificazione della presente decisione, la Germania informa la Commissione circa i provvedimenti adottati per conformarvisi.

Articolo 4

La Repubblica federale di Germania è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 14 luglio 1999.

Per la Commissione

Mario MONTI

Membro della Commissione